



Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale, OIAF)

Modifica del 3 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 2011¹ sull'informatica nell'Amministrazione federale è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 13

Capitolo 4 Partecipazione della Confederazione all'armonizzazione delle applicazioni tecniche per la giustizia e la polizia

Art. 13

¹ I servizi federali che gestiscono applicazioni tecniche per la giustizia e la polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni,

² Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in convenzioni con i Cantoni.

³ In virtù della presente ordinanza e conformemente alla pertinente convenzione con i Cantoni, i dipartimenti interessati possono concludere convenzioni d'esecuzione concernenti singoli progetti. Al riguardo badano al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

⁴ I dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri inerenti alle applicazioni tecniche per la giustizia e la polizia e garantiscono che tali applicazioni siano conformi alle decisioni degli organi comuni.

¹ RS 172.010.58

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr